

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1991 del 23/06/2016
Oggetto	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18/02/2016 N. 267 AD OGGETTO: "D.P.R. 59/2013. DITTA BOTTONIFICIO LAB SNC DI BELOTTI TIZIANA & C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI BOTTONI IN MADREPERLA SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA I MAGGIO n. 70j.RETTIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2017 del 23/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18/02/2016 N. 267 AD OGGETTO: "D.P.R. 59/2013. DITTA BOTTONIFICIO LAB SNC DI BELOTTI TIZIANA & C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI BOTTONI IN MADREPERLA SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA I MAGGIO N. 70".RETTIFICA

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- la L. 30.07.15, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 267 del 18/02/2016, con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta BOTTONIFICIO LAB SNC DI BELOTTI TIZIANA & C. e comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

ATTESO che nel testo dell'atto sono stati riscontrati alcuni errori materiali e, precisamente:

- è stata indicata come sede legale il *"...Comune di Belpasso (CT), Fraz. Piano Tavola, S.P. 14, Zona Industriale..."*;
- non è stata riportata la durata massima annua per i camini E1 ed E2;
- i controlli semestrali da effettuarsi a cura della direzione dello stabilimento per l'emissione E1;
- all'emissione E1 è stato prescritto il limite dell'acido cloridrico, seppur le operazioni di smacchiatura non siano più effettuate, come emerge dal parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza di cui alla nota n. 2015/0081039 del 30/12/2015;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di dover disporre la rettifica dell'atto autorizzativo Det. Dir. n. 1567/2016 come segue:

- sostituendo l'errata indicazione della sede legale con quella di seguito riportata: Via I Maggio, 70, Comune di Piacenza (PC);
- prescrivendo una durata massima annua per le emissioni E1 ed E2 pari a 220 gg/anno;
- uniformando la frequenza degli autocontrolli previsti per E1 ed E2, che saranno, quindi, annuali;
- eliminando l'inquinante acido cloridrico dai limiti fissati per l'emissione E1;

RITENUTO necessario a tale fine sostituire integralmente, anche al fine di un maggiore comprensione e leggibilità, la parte dispositiva del provvedimento sopra citato;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 5 del 1.06.2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n. 5 del 19/03/2010 e n. 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1567 del 23/2/2016 sostituendo la parte dispositiva del provvedimento (punti 1., 2. e 3.) come segue:
 1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BOTTONIFICIO LAB SNC DI BELOTTI TIZIANA & C.** (COD. FISC. 01090640333) per l'attività "fabbricazione di bottoni in madreperla" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via I Maggio n° 70 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
 2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 LOCALE TINTORIA

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	5	m.
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (espressi come NH ₃)	25	mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 LABORATORIO

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	5	m.
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del

D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 10169 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - M.U. 632 per la determinazione dell'**ammoniaca**;
 - estensione del metodo ISTISAN 98/2 o NIOSH 7903 per la determinazione dell'**acido solforico**;
- c) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale per E1 ed E2 ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
3. **di impartire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, le seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico in pubblica fognatura dovrà riguardare solo le acque reflue provenienti dai risciacqui durante le fasi di burratura e tintura dei bottoni; i reflui derivanti da tutte le altre fasi del ciclo di lavorazione che comportano l'utilizzo di prodotti chimici potenzialmente nocivi per l'impianto di depurazione dovranno essere stoccati e smaltiti come rifiuto presso un impianto di trattamento autorizzato. I documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo;
- b) i pozzetti di ispezione ed il pozzetto di prelievo fiscale dovranno essere mantenuti sgombri in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare, accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue. Tale pozzetto essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale, i limiti di cui alla Tab. 1, punto 5), della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- d) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera c) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica pulizia delle condotte fognarie, della vasca di raccolta e dei pozzetti di ispezione/prelievo fiscale con l'asportazione dei fanghi depositati;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera c) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a

quanto agli atti;

2. **di dare atto** che:

- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale 267/2016, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta fissata al 30.03.2031 (15 anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP);
- il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.